

MEMORANDUM D'INTESA DI COOPERAZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

NEL CAMPO DELLA SALUTE ANIMALE E DELLA SICUREZZA SANITARIA
DEGLI ALIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, qui di seguito denominati "le Parti",

DESIDEROSI di rafforzare ulteriormente la loro cooperazione nel campo della sanità animale e della sicurezza sanitaria degli alimenti,
AL FINE di tenere sotto controllo nei propri rispettivi Paesi le eventuali malattie infettive e le zoonosi, e di garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale, CONSIDERANDO il mutuo interesse ad ampliare il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le Parti designano le autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo, come segue:

- a) per la Repubblica Italiana:
il Ministero della Salute rappresentato dal Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e dal Direttore Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione.
- b) per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare:
il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale rappresentato dal Direttore dei Servizi Veterinari.

ARTICOLO 2

- 1.** Allo scopo di rafforzare ed intensificare la collaborazione bilaterale nel settore della sanità animale e della sicurezza sanitaria degli alimenti, le Parti faciliteranno, attraverso le Autorità competenti citate all'art. 1
- a) la cooperazione tra i servizi veterinari e le pertinenti istituzioni dei due Paesi;
 - b) lo scambio di esperti e di tecnici, al fine di condividere le informazioni sulla condizione sanitaria degli animali e dei prodotti di origine animale e anche sulle produzioni scientifiche e tecniche in questi settori;
 - c) lo scambio di informazioni relative agli aspetti di sanità animale e di igiene correlati alla produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale;
 - d) lo scambio di informazioni sui metodi applicati per contenere le malattie animali e sulle questioni concernenti la situazione della sanità pubblica veterinaria;
 - e) lo scambio di ceppi batterici e virali adoperati nella produzione di prodotti biologici (antigeni, sieri, vaccini ed altri);
 - f) l'organizzazione di corsi di formazione e la partecipazione reciproca di specialisti a simposi e seminari organizzati dalle Parti;
 - g) la realizzazione di progetti di ricerca di interesse reciproco inerenti al controllo delle malattie degli animali e la sicurezza alimentare nonché le azioni per la loro sorveglianza;
 - h) l'utilizzo di laboratori per la diagnosi delle malattie animali per la produzione di reagenti ed antigeni destinati al controllo delle malattie degli animali e per la produzione di vaccini;
 - i) lo sviluppo di iniziative e di progetti di cooperazione anche con la partecipazione del settore privato.

2. Le modalità di esecuzione degli impegni indicati nel paragrafo 1 del presente articolo saranno definite tramite lo scambio di lettere di intenti tra le Autorità competenti delle Parti.

ARTICOLO 3

Le Parti si scambieranno rispettivamente informazioni sulla comparsa di focolai delle malattie indicate nella lista stabilita dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (O.I.E.), alla quale i due Paesi hanno aderito, e di qualsiasi altra malattia contagiosa, anche mediante agenti vettori, che possa costituire un pericolo per la sanità animale e la sanità pubblica veterinaria nonché sulle relative misure adottate per l'eradicazione ed il monitoraggio di tali malattie, in linea con le normative dell'Unione Europea e le prescrizioni dell'O.I.E.

ARTICOLO 4

Allo scopo di salvaguardare la salute umana ed animale, fermo restando gli obblighi dell'Italia derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea e alle eventuali altre obbligazioni internazionali delle Parti, si applicano le disposizioni O.I.E. , alla quale i due Paesi hanno aderito o di altre istituzioni o organizzazioni internazionali che disciplinano il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale.

ARTICOLO 5

Le Autorità competenti delle Parti si scambieranno regolarmente i bollettini sanitari riportanti le statistiche delle malattie infettive e parassitarie degli animali, che figurano sulla lista stabilita dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (O.I.E.).

ARTICOLO 6

Conformemente alle leggi e regolamenti in vigore e secondo la disponibilità di bilancio dei due Paesi, ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e le proprie spese per l'applicazione di questo Memorandum d'intesa di cooperazione, salvo che diversamente concordato in progetti speciali.

ARTICOLO 8

1. Il presente Memorandum d'intesa di cooperazione entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica, in forma scritta e per via diplomatica, con la quale le Parti si informano del completamento delle procedure giuridiche interne previste a tal fine.

2. Il presente Memorandum d'intesa di cooperazione rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni. Esso sarà automaticamente rinnovato per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti notifichi all'altra Parte, per via diplomatica, la sua volontà di porvi termine. Tale notifica dovrà essere comunicata per iscritto e per via diplomatica all'Autorità competente dell'altra Parte almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza.

3. Il presente Memorandum d'intesa di cooperazione potrà essere modificato o emendato di comune intesa tra le Parti attraverso uno scambio di note per i canali diplomatici. Tutti gli emendamenti entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore di questo Memorandum d'intesa di cooperazione.

Fatto a Roma il 27 maggio 2015 in due originali, in italiano, arabo e francese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Paolo Gentiloni

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI
MAGHREBINI, L'UNIONE
AFRICANA E LA LEGA ARABA

Abdelkader Messahel